

PER USO STUDIO





GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

nella persona della dott.ssa Teresa Cerullo, sez. IA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al



CON OGGETTO

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: pagantinio

Valore della controversia: €1.000,00

La Sorgenia S.p.A., già Energia p.A., C.F.: 07756640012, con sede in Milano alla Via V. Viviani n.12, in primona del suo Direttore Generale Commerciale e Marketing Dr. Ing.

in forza di procura per Notar Dr. Francesca Testa di Milano, rilasciata in data 23.11.2009, rep. nn.

rappresentata e difesa per mandato generale ad lites conferito con atto per Notar Dr. Francesca Testa di Milano del 28.01.2010, rep. n.

dagli avv.ti Antonio Sgarrella, C.F.: NTN SRR 74D01 B180K, e Crescenzo Rubinetti, del Foro di Milano, tutti elett.te dom.tl in Napoli alla Via Rimini n.67, presso lo studio dell'avv. Aldo Appella;

99

OPPONENTE

CONTRO

II Sig		nato a Napoli il	, C,F.: I
	ed ivi residente al		elett.te dom.to in Napoli
alla Piazza G. Bovio n.14. presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino, C.F.: GDN			

1/5

1

NDR 73C17 F839K, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 9 giugno 2014 il procuratore costituito per la parte attrice rassegnava le conclusioni di cui in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingluntivo notificato il 31 ottobre 2013 ed il 21 novembre 2013, la società Sorgenia S.p.A., già Energia S.p.A., in opposizione al Decreto Ingluntivo ne preso del GdP di Napoli, sez.O, in data 8.7.2013, depositato in cancelleria il medesimo giorno e notificato il 12 agosto 2013, conveniva in gludizio il Signali al fine di sentire dichiarare revocato l'opposto decreto, perché privo di fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spesa, diritti ed onorari di causa, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96cpc.

La parte opponente premetteva che le parti stipulavano in data 24.07.2008 i per la somministrazione di energia elettrica in contratti n.i favore delle utenze di titolarità dell'odierno opposto, dall'1.12.2008 al 30.04.2010. Successivamente, con comunicazione dell'1.03.2013, inviata alla rilevava che il società Sorgenia spa da parte del procuratore del Sig. suo patrocinato riceveva una richiesta di pagamento dalla Intrum lustitia S.p.A., e ne contestava l'importo assumendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto ed inoltre la richiesta perveniva dopo circa tre anni dalla conclusione del rapporto tra le parti. Con comunicazione del 6.03.2013 la Sorgenia S.p.A. ribadiva la fonte contrattuale e la durata dei rapporti tra le parti, e sottolineava che alcuna contestazione era pervenuta in ordine alle precedenti fatture pagate, a rivolgersi alla società incaricata del e nel contempo, invitava II recupero del credito per il versamento del dovuto.

r/5

PP

La domanda monitoria dell'odierno opposto si fondava sulla mancata risposta da parte della Sorgenia S.p.A. alla richiesta di consegna della documentazione contrattuale. Pertanto, seguiva il decreto n.5156/2013 emesso in data 8.07.2013 dall'Ufficio del giudice di Pace di Napoli, sezione 0 nel procedimento monitorio n.34120/2013, in pari data depositato in cancelleria e notificato il 19:08.2013, con sui si ingiungeva alla Sorgenia S.p.A. la consegna della copia integrale del contratto di fornitura, della nota informativa e della scheda riepilogativa dei corrispettivi relativi all'utenza del sig.

Cliente nonché di pagare le spese e le competenze del procedimento monitorio, nella misura di €28,50 per spese, €123,00 per diritti, €42,50 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

All'udienza di comparizione l'opposto si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata nel mento e quindi chiedeva la conferma del Decreto Ingiuntivo, con condanna dell'opponente alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio ed in quello di opposizione, con attribuzione. Acquisito il fascicolo della fase monitoria, prodotta la documentazione ammessa, la causa, sulle conclusioni rassegnate veniva introitata in decisione all'udienza del 9 giugno 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la regolarità delle procure conferite dalle parti e la proponibilità della domanda nei termini di legge.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di ragione.

Dalle risultanze istruttorie è emerso un obbligo di fare della parte opponente nascente dal contratto di fornitura con utenza Sorgenia S.p.A., identificata con codice Cliente rapporto contrattuale non disconosciuto dall'opposto il quale ne contesta solo l'importo delle fatture richieste dall'Intrum Justitia spa. Lecitamente l'utente (opposto) richiedeva alla società Sorgenia spa la consegna della documentazione contrattuale e segnatamente: consegna della copia integrale del contratto di fomitura, della nota informativa e della scheda





riepitogativa dei corrispettivi relativi all'utenza Sorgenia S.p.A., identificata con codice Cliente n.2592297, ma la società opponente, in violazione del Codice di Condotta Commerciale, disattendeva immotivatamente la richiesta dell'utente, violando il diritto soggettivo del cliente, cfr. Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, delibera 105\06 AEEG- Autorità Energia elettrica Gas-; pertanto, il sig.

si vedeva costretto a richiedere il decreto ingiuntivo, con ricorso depositato in cancelleria il 24 maggio 2013 a cui seguiva il titolo quivi opposto- decreto ingiuntivo n.5156\2013 reso dal GdP di Napoli, sez.O, in data 8.7.2013, depositato in cancelleria il medesimo giorno e notificato il 12 agosto 2013 - che va confermato.

Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata ed il prefato decreto ingiuntivo con sui si ingiungeva alla Sorgenia S.p.A. la

consegna della copia integrale del contratto di fornitura, della nota informativa e della scheda riepilogativa dei corrispettivi relativi all'utenza del sig.

identificata con codice Cliente nonché di pagare le spese e le competenze del procedimento monitorio, nella misura di €28,50 per spese, €123,00 per diritti, €42,50 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, va confermato unitamente alle spese del presente giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei criteri dettati dal DM 55\2014.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, Dr.ssa Teresa Cerullo, definitivamente pronunciandosi sulla proposta opposizione al decreto ingiuntivo così provvede:

rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, inferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.5156\2013 reso dal GdP di Napoli, sez.O, in data 8.7.2013, depositato in cancelleria il medesimo giorno e notificato il 12 agosto 2013 - con condanna della società Sorgenia S.p.A. alla consegna della copia integrale del contratto di fornitura, della nota informativa e della scheda





riepilogativa dei corrispettivi relativi all'utenza del identificata con codice Cliente nonché di pagare le spese e le competenze del procedimento monitorio, nella misura di €28,50 per spese, €123,00 per diritti, €42,50 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

2.condanna l'opponente al pagamento delle spess processuali in favore dell'opposto, sig. che, tenuto capito dei criteri dettati dal DM n.55\2014, liquida in complessivi € 380,00 di cui €50,00 per spese vive ed €330,00 per competenze professionali- €65,00 per la fase di studio, €65,00 per la fase introduttiva, €65,00 per la fase di trattazione ed €135,00 per la fase di decisione- , oltre Iva, Cap e L.P. con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino dichiaratosi anticipatario;

Si esegua nonostante gravame.

Così deciso in Napoli, lì 18 settembre '14

Estacla Ma Sage

IL GIUDIO PAR PACE

ABBLIEDKA MI OTKIROPELLERA